

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 marzo 2023.

Modifica dell'allegato VI del decreto 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particolare, l'allegato VI che individua i titoli universitari a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titoli di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, il cui possesso è condizione di ammissibilità per il riconoscimento della condizione di giovane agricoltore e nuovo agricoltore di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, n. reg 42, che conferisce al dott. Luigi Polizzi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale di questo Ministero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, che istituisce l'ordine dei medici veterinari;

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, modificata dalla legge n. 152 del 1992, istitutiva dell'Albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, che ha introdotto nel citato albo la sezione A in cui sono iscritti i dottori agronomi e forestali e la sezione B in cui sono iscritti gli agronomi e forestali *junior*, gli zoonomi, i biotecnologi agrari;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, modificata dalla legge n. 54 del 1991 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, che ha istituito l'Albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, di istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999,

n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000, come modificato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «equiparazione tra classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009;

Considerato che con il citato decreto 9 luglio 2009, la laurea specialistica del decreto n. 509/1999 classe 38-S «Ingegneria per l'ambiente e il territorio», già inclusa nell'allegato VI del decreto 23 dicembre 2022, è equiparata alla laurea magistrale del decreto n. 270/2004 classi LM-35 «Ingegneria per l'ambiente e il territorio» e LM-26 «Ingegneria della sicurezza»;


Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), punto 1), e dell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 1), del suddetto decreto 23 dicembre 2022, le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;

Ritenuto che il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale *junior*, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario e agrotecnico laureato dimostri, ai fini del decreto 23 dicembre 2022, il possesso dei requisiti di istruzione e competenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), punto 1), ed art. 6, comma 1, lettera c), punto 1), indipendentemente dal titolo universitario posseduto;

Ritenuto altresì di dover distinguere, nell'allegato VI del decreto 23 dicembre 2022, tra titoli universitari e titoli *post*-universitari abilitanti alla professione;

Ritenuto di dover modificare il citato allegato VI del decreto 23 dicembre 2022 con riferimento alle classi di laurea previste con decreto 509/1999, come modificato con decreto n. 270/2004;

Ravvisata infine la necessità di inserire, tra le classi di laurea di secondo livello, la laurea in Scienze della natura di cui alla classe LM-60 del decreto n. 270/2004;



Decreta:

1. L'allegato VI del decreto 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti, è modificato come segue:

a) le parole:

«Quadro dei titoli italiani e titoli universitari abilitanti alle professioni di agronomo e forestale *junior*, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario.»;

sono sostituite dalle seguenti:

«Quadro dei titoli italiani e titoli universitari:

superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale *junior*, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato;

oppure possesso dei seguenti titoli universitari:»;

b) le parole:

«Classi di laurea di primo livello (ex DM n. 509/99):»

e il relativo elenco delle classi di laurea di primo livello sono sostituiti come segue:

«Corsi di laurea di primo livello:

classe L-2 Biotecnologie;

classe L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

classe L-7 Ingegneria civile e ambientale;

classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;

classe L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;

classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

classe L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.»;

c) le parole:

«Corsi di laurea di secondo livello:»

e il relativo elenco sono sostituiti come segue:

«Corsi di laurea magistrale:

classe LM-3 Architettura del paesaggio;

classe LM-4 Architettura e ingegneria edile;

classe LM-7 Biotecnologie agrarie;

classe LM-26 Ingegneria della sicurezza;

classe LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

classe LM-42 Medicina veterinaria;

classe LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

classe LM-60 Scienze della natura;

classe LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;

classe LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;

classe LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

classe LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

classe LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

classe LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali.»;

d) le parole:

«il vecchio ordinamento»,

sono sostituite da:

«i previgenti ordinamenti».

Roma, 9 marzo 2023

Il direttore generale: POLIZZI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 455

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti».

Il decreto 23 dicembre 2022 detta le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

L'allegato VI del citato decreto individua i titoli universitari a indirizzo agricolo, forestale e veterinario, il cui possesso è requisito per il riconoscimento della figura di giovane agricoltore e nuovo agricoltore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), punto 1), e dell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 1), del suddetto decreto 23 dicembre 2022, le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

Il decreto direttoriale in parola, riformulando l'allegato VI, introduce il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale *junior*, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato, quale titolo idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di istruzione e competenza richiesti come giovane agricoltore e nuovo agricoltore.

Viene inoltre aggiunta la laurea in Scienze della natura (classe LM-60) tra i titoli universitari validi per il riconoscimento della figura di giovane agricoltore e nuovo agricoltore.

Oneri eliminati.

Il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti.

Il presente decreto non introduce oneri informativi.

23A02420



